

Disciplina delle maggiorazioni, riduzioni e agevolazioni da applicare alla tariffa corrispettiva puntuale ai sensi del regolamento per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva Puntuale per la gestione dei rifiuti urbani.

1. Parti comuni di abitazioni condominiali

Ai sensi dell'art. 7 c. 14 del regolamento, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condomini che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore. A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti (categoria 34 "parti comuni condomini").

2. Riduzione superficiale per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali

Ai sensi dell'art. 5 c. 4 lett. d) del regolamento, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, all'intera superficie su cui l'attività è svolta, esclusi uffici, magazzini e servizi, si applica una percentuale di abbattimento pari al 20%.

La riduzione deve essere richiesta dall'interessato compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione ivi indicata.

3. Utenze che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione standard

Ai sensi dell'art. 5 c. 7 del regolamento, il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio, i litri variano a seconda di quanto deliberato per la relativa categoria di appartenenza attribuita all'Utenza Domestica, e per le Utenze non Domestiche è pari ai conferimenti deliberati per il contenitore con volumetria da 120 litri.

Al fine di disincentivare l'abbandono e il turismo dei rifiuti, in assenza di ritiro della dotazione per lo svuotamento del rifiuto urbano residuo, si applica una maggiorazione tariffaria pari al 100% della Quota Variabile di Base per tutte le tipologie di utenze.

4. Tariffa giornaliera

la tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa annuale, incrementata del 50%.

5. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità - Utenze Domestiche

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento, alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 5% della quota variabile normalizzata della tariffa.

Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 18 del regolamento si applica la riduzione del 5% della quota variabile normalizzata della tariffa.

6. Riduzioni per uso stagionale o non continuativo.

Ai sensi degli artt. 19 e 20 del regolamento:

- per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni e
- per i locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni

è applicata una riduzione del 20% della quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa.

7. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta - UtENZE Domestiche

Ai sensi dell'art. 22 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da parte di utenze domestiche si applicano le seguenti riduzioni, nella misura complessiva non superiore al 20%, della quota variabile normalizzata della tariffa:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO (limite di 1.000 kg per ciascun conferimento)	RIDUZIONE
vegetali (scarti di giardinaggio)	0,02 €/kg
inerti	0,01 €/kg
accumulatori al piombo (batterie)	0,025 €/kg
farmaci e pile	0,025 €/kg
abiti (indumenti usati)	0,025 €/kg
ingombranti lignei, metallici e vari	0,05 €/kg
rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche - RAEE non pericolosi (elettrodomestici bianchi esclusi freddo e clima, IT e consumer electronics)	0,05 €/kg
rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche - RAEE pericolosi (freddo e clima, TV e monitor, sorgenti luminose incluse lampade fluorescenti)	0,07 €/kg
altri rifiuti che non hanno servizi di raccolta a territorio	0,01 €/kg

8. Riduzioni per Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari - UtENZE Domestiche residenti

Ai sensi dell'art. 23 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di presidi medico-sanitari è riconosciuta a seguito di specifica richiesta dell'utenza domestica residente. La quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia di 4.800 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 160 conferimenti nel caso di calotta da 30 litri o 120 svuotamenti nel caso di dotazione da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

Ai sensi dell'art. 25 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di pannolini è riconosciuta

automaticamente per ogni singolo bambino sulla base degli aggiornamenti della banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale. La quota variabile di base è calcolata tenendo conto di una franchigia di 1.800 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 60 conferimenti nel caso di calotta da 30 litri o 45 svuotamenti nel caso di dotazione da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

9. Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari - Utenze Non Domestiche

Ai sensi dell'art. 24 del regolamento, alle utenze non domestiche caratterizzate da una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari (tipicamente asili e case di cura) è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:

- a) l'Amministrazione Comunale trasmette al Gestore ogni anno l'elenco delle UND cui riconoscere l'agevolazione;
- b) per le UND di cui all'elenco la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 1.800 litri annuali per ogni "soggetto agevolato". Per "soggetto agevolato" si intende:
 - per case di cura e similari → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
 - per asili e similari → numero di "posti bimbo" di qualunque età che necessitano di pannolini (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
 - per "micro-nidi" → numero massimo di bambini accoglibili nella struttura (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale);
 - per le case famiglia → numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale). I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

I micro-nidi sono equiparati agli asili e classificati come UND. Dal momento che l'attività si svolge in unità immobiliari a uso domestico, ai sensi dell'art. 8 c. 10 del regolamento si generano per tali immobili due distinti obblighi tariffari.

Se la superficie destinata all'attività di micro-nido non è chiaramente distinguibile dalla superficie a uso domestico, la quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa a uso non domestico sarà applicata forfettariamente sul 50% della superficie dell'unità immobiliare. A seguito della richiesta di agevolazione, ai titolari della posizione contrattuale saranno consegnate le dotazioni relative a entrambe le posizioni (utenza domestica e utenza non domestica).

10. Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

Ai sensi dell'art. 14 del regolamento, è riconosciuta una riduzione tariffaria alle Utenze Non Domestiche che avviano autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani.

La tariffa è ridotta nella quota variabile normalizzata in termini assoluti di 0,10 €/kg

La riduzione non può comunque superare il 50% della quota variabile normalizzata della tariffa.

11. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità - Utenze Non Domestiche

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 5% della quota variabile normalizzata della tariffa. Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 18 del regolamento si applica la riduzione del 5% della quota variabile normalizzata della tariffa.

12. Ulteriori agevolazioni

1) Ai sensi dell'art. 26 c. 3 del regolamento, sono esenti dal pagamento della quota fissa e della quota fissa normalizzata della tariffa:

a) le utenze domestiche, consistenti in non più di un appartamento e relative pertinenze, occupate da persone con più di 65 anni, residenti nel Comune e che conducono direttamente tali locali, appartenenti ad un nucleo familiare composto unicamente da persone con più di 65 anni e/o con invalidità, riconosciuta dagli organi competenti, non inferiore al 67-74% (a prescindere dall'età) e tale da precludere un utile inserimento lavorativo. Inoltre, per avere diritto all'esenzione, l'ISEE del nucleo familiare non deve superare euro 13.000. Si precisa che per nucleo familiare si intende la famiglia così come esistente presso l'anagrafe della popolazione residente.

All'istanza deve essere allegata attestazione ISEE in corso di validità nonché l'eventuale certificato di invalidità del richiedente e/o degli altri componenti il nucleo familiare.

b) le associazioni e istituzioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale, storico-culturale, scolastico o sportivo senza fini di lucro, i cui locali soggetti a tassazione siano di proprietà dell'Ente o siano gestiti direttamente dall'Ente, e per le quali il Comune contribuisce alle spese di gestione mediante corresponsione di contributi economici o in natura. All'istanza deve essere allegata copia dello statuto dell'associazione o istituzione.

c) Nuclei familiari con valore Isee ordinario o corrente fino a 15.000,00 euro, in cui è presente almeno una delle seguenti categorie di lavoratori:

1. lavoratori disoccupati da almeno due mesi a causa di licenziamento per giusta causa (circolare INPS n. 97 del 04.06.2003) e/o titolari di contratto a tempo determinato non rinnovato;

2. Lavoratori che si trovano in una delle seguenti situazioni:

2.a) collocati in cassa integrazione guadagni

2.b) sospesi per motivi non disciplinari

2.c) con riduzione concordata dell'orario lavorativo.

In particolare, le tipologie 2.a) e 2.c), devono avere subito una riduzione di orario pari almeno al

50% del limite contrattuale individuale.

Le condizioni di cui ai punti 1. e 2. devono essersi verificate da almeno 2 mesi ed avuto origine fino ad un massimo di 24 mesi, dalla data di presentazione della domanda.

d) Nuclei familiari con valore ISEE fino ad euro 8.000,00.

- 2) L'istanza deve essere presentata ogni anno al Comune, su appositi moduli predisposti dallo stesso ed entro i termini indicati dal bando dell'ufficio tributi, che trasmetterà al gestore, quanto prima e comunque a seguito delle verifiche di propria competenza, l'elenco dei soggetti che hanno diritto all'agevolazione e le relative decorrenze. In assenza della dichiarazione annuale o in presenza di dichiarazione oltre il termine stabilito dal bando, si perde il diritto all'agevolazione.
- 3) L'importo totale delle presenti esenzioni trova copertura su appositi capitoli di spesa del Bilancio di previsione e viene stabilito ogni anno, nella sua misura massima, con apposita delibera di giunta.

13. Pluralità di riduzioni e agevolazioni

Ai sensi dell'art. 26 c. 4 del regolamento, qualora fossero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori a quanto determinato nella delibera di approvazione della tariffa, relativamente alla quota fissa, quota variabile normalizzata e quota variabile di base della Tariffa medesima.